

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 125

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ROMUALDI

PER CONCORSO NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 278 DEL CODICE PENALE
(OFFESE AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 6 agosto 1965

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 3 agosto 1965.

L'onorevole Romualdi Pino è stato denunciato dalla Questura di Roma per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10604/65 della Procura di Roma).

Con decreto in data 26 luglio 1965 ho concesso l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 313 del Codice penale.

Il Ministro
REALE.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 7 giugno 1965.

Sul n. 98 del 25 aprile 1965 del quotidiano *Il Secolo d'Italia* (direttore responsabile Cesare Pozzo) appariva un articolo, redatto dal Romualdi, intitolato « La tragica gloria comunista », contenente, tra l'altro, le seguenti testuali espressioni: « A scuola si insegna la storia di una certa resistenza, che secondo le dilettantesche e sciocche affermazioni di un Presidente della Repubblica, puntualmente ripetute dai suoi successori, sarebbe il secondo risorgimento italiano a più larga e cosciente partecipazione popolare ».

A parere di questo ufficio si ravvisano in queste espressioni gli elementi del delitto di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Si chiede, pertanto, l'autorizzazione a procedere — prescritta dall'articolo 68 della Costituzione — per il delitto di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato (articolo 278 del Codice penale) nei confronti dell'onorevole Pino Romualdi.

Il Procuratore della Repubblica
VELOTTI.

PAGINA BIANCA